



Giunta Regionale della Campania

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 53 del 27/07/2007

AREA 07 SETTORE 04 SERVIZIO 02

FASC. n° 438/06

La sottoscritta Dr.ssa Lidia Genovese, nella qualità di Coordinatore dell'Area Personale, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: **GIUSEPPE CHELLA**, nato il 21.12.1923, matr. 78, C.F. **CHLGPP23T21G273I**

Oggetto della spesa: differenze retributive;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: **Sentenza**

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Sentenza del T.A.R. Campania, n. 9272 del 27.04.2006, notificata per l'esecuzione in data 30.10.2006, trasmessa al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento in data 22.11.2006, che ha dichiarato nullo l'atto (n.13896/91) con il quale la C.C.A.R.C. ha annullato la deliberazione di G.R. n. 7997/91 che riconosceva l'indennità per direzione di struttura ex art.29 l.r.27/84 ed art.54, l.r.23/1989, e per l'effetto la corresponsione dell'importo lordo di **€ 7.613,54**, oltre interessi legali e valutazione monetaria calcolati al 27.07.2007 dal Settore Trattamento Economico;

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: T.A.R. Campania, n. 9272/06

TOTALE DEBITO € 16.238,78

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

Lee. 2

--



Giunta Regionale della Campania

- a) **motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art.47 comma 3 L.R. 7/2002**
- b) **che non sussistono ulteriori interessi e/o oneri accessori**
- c) **che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;**
- d) **che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio (*)**

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 16.238,78.

Allega la seguente documentazione:


- **Sentenza del T.A.R. Campania, n. 9272 del 27.04.2006;**
- **nota Prot. 476577 del 28.5.2007 del Settore Trattamento Economico.**

Data 27/07/2007

Visto
Il Responsabile del Servizio
Dr G.G. Mennella

F.to
Il Coordinatore
Dr.ssa L. Genovese

(*) L'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l'amministrazione, riferendosi evidentemente all'obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.





Giunta Regionale della Campania

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 53 del 2007

AREA 07 SETTORE 04 SERVIZIO 02

FASC. n° 438/06

La sottoscritta Dr.ssa Lidia Genovese, nella qualità di Coordinatore dell'Area Personale, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: **GIUSEPPE CHELLA, nato il 21.12.1923, matr. 78, C.F. CHLGPP23T21G273I**

Oggetto della spesa: differenze retributive;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: **Sentenza**

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Sentenza del T.A.R. Campania, n. 9272 del 27.04.2006, notificata per l'esecuzione in data 30.10.2006, trasmessa al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento in data 22.11.2006, che ha dichiarato nullo l'atto (n.13896/91) con il quale la C.C.A.R.C. ha annullato la deliberazione di G.R. n. 7997/91 che riconosceva l'indennità per direzione di struttura ex art.29 l.r.27/84 ed art.54, l.r.23/1989, e per l'effetto la corresponsione dell'importo lordo di **€ 7.613,54**, oltre interessi legali e valutazione monetaria calcolati al 27.07.2007 dal Settore Trattamento Economico;

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: T.A.R. Campania, n. 9272/06

TOTALE DEBITO € 16.238,78

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

--



Giunta Regionale della Campania

- a) **motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art.47 comma 3 L.R. 7/2002**
- b) che non sussistono ulteriori interessi e/o oneri accessori
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio (*)

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 16.238,78.

Allega la seguente documentazione:

- **Sentenza del T.A.R. Campania, n. 9272 del 27.04.2006;**
- **nota Prot. 476577 del 28.5.2007 del Settore Trattamento Economico.**

Data 2007

Visto
Il Responsabile del Servizio
Dr G.G. Mennella

G. G. Mennella

F.to
Il Coordinatore
Dr.ssa L. Genovese

(*) L'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l'amministrazione, riferendosi evidentemente all'obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.

532/06



Giunta Regionale della Campania

*Area Generale di Coordinamento
Affari Generali
Gestione e Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Settore Trattamento Economico*

REGIONE CAMPANIA

Prof. 2007. 0476577 del 28/05/2007 ore 11,22

Dest.: Stato Giuridico ed Inquadramento

Fascicolo : 2007.XXXVI/1.16
Stato Giuridico ed Inquadramento



Al Settore
Stato Giuridico ed Inquadramento
Sede

Oggetto: **nota prot.n.0382133 del 27.04.2007-
- De Crescenzo Michele e altri.**

In riferimento alla nota indicato in oggetto, si riportano di seguito gli importi richiesti.

De Crescenzo Michele

Importo lordo al dipendente per indennità di struttura	€	10.613,78
Oneri riflessi a carico Amministrazione	€	1.092,39
Interessi legali calcolati al 27.07.2007	€	6.691,49
Rivalutazione monetaria calcolata al 27.07.2007	€	4.240,26

Di Ronza Ferdinando

Importo lordo al dipendente per indennità di struttura	€	8.651,98
Oneri riflessi a carico Amministrazione	€	890,48
Interessi legali calcolati al 27.07.2007	€	5.454,67
Rivalutazione monetaria calcolata al 27.07.2007	€	3.456,51

Chella Giuseppe

Importo lordo al dipendente per indennità di struttura	€	7.613,54
Oneri riflessi a carico Amministrazione	€	783,60
Interessi legali calcolati al 27.07.2007	€	4.799,99
Rivalutazione monetaria calcolata al 27.07.2007	€	3.041,65

Dr. Mendella



28 MAG. 2007



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Affari Generali
Gestione e Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Settore Trattamento Economico

AREA 07 - SETTORE 05

Conti Loredana

Importo lordo al dipendente per indennità di struttura	€	8.651,98
Oneri riflessi a carico Amministrazione	€	890,48
Interessi legali calcolati al 27.07.2007	€	4.699,52
Rivalutazione monetaria calcolata al 27.07.2007	€	2.977,99

Con la presente si rappresenta che le somme concernenti gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate sono stati calcolati sulle differenze retributive al netto delle ritenute di legge: ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali (C.d.S sez. V^a sentenza n.2780 del 22.05.2003).

Il Responsabile della P.O.
 -Rag. Domenico Cangiano -

Il Dirigente del Settore
 - Dott.ssa Paola Sabadin -

Esente da bollo ai sensi dell'art. 12
all. B D.P.R. 26-10-1972 n. 642.

N. 8272/d Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

N. 335/95 Reg. Ric.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione Terza

composto dai Giudici

Giovanni de Leo - Presidente

Angelo Scafuri - Consigliere rel.est.

Maria Laura Maddalena - Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.335/1995 R.G. proposto da Ferdinando Di Ronza, Loredana Conti e Giuseppe Chella, rappresentati e difesi dagli avv.ti R. Marrana e A. Contieri;

co n t r o

la Commissione di controllo sugli atti della Regione Campania, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;

la Regione Campania (n.c.);

per l'annullamento

del provvedimento n.13896 del 20.12.1991 di annullamento della delibera di giunta regionale n.7997 del 6.12.1991 e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;

VISTO il ricorso, con i relativi allegati;

VISTO gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione statale intimata;

VISTO le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive pretese;

VISTO gli atti tutti di causa;

Alla pubblica udienza del 27 aprile 2006 relatore il Cons. Scafuri e presenti gli avvocati di cui al relativo verbale;

RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti, i primi due funzionari regionali in servizio mentre il terzo collocato a riposo dal 1.1. 1989, si dolgono del provvedimento tutorio con il quale la C.C.A.R.C. ha annullato la delibera regionale che gli riconosceva l'indennità di settore ex art.54 L.R.n.23/1989.

Al riguardo deducono profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, che ha prodotto memoria di stile.

Alla pubblica udienza del 27 aprile 2006 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

I ricorrenti chiedono il riconoscimento dell'indennità di dirigenza prevista dall'art.54 della legge regionale n.23/1989 in relazione agli incarichi rivestiti.

Al riguardo espongono che dopo essere stati inseriti nell'apposita delibera regionale tra il personale avente diritto, quest'ultima è stata annullata dalla Commissione di Controllo sugli atti della Regione Campania con la decisione oggetto del presente gravame.

A sostegno del gravame gli interessati deducono la violazione del richiamato art.54 L.R.n.23/1989 e l'eccesso di potere per difetto di motivazione e disparità di trattamento.

Il ricorso è fondato in relazione al rilievo, di carattere assorbente, inerente il difetto di motivazione.

Sul punto questa Sezione ha avuto occasione di pronunciarsi più volte, evidenziando come nella delibera impugnata l'organo di controllo, alla luce delle sue stesse premesse argomentative – che individuano i destinatari dell'indennità nei dipendenti regionali investiti di funzione di direzione di servizi, uffici e strutture operative ad essi equiparabili nonché di unità operative stabili che non siano di supporto o collegamento alle prime – avrebbe dovuto procedere all'esame, nell'ambito del suddetto atto plurimo, delle singole specifiche situazioni, verificando la sussistenza delle condizioni per l'applicazione del beneficio.

Ciò a maggior ragione in presenza di specifici allegati alla delibera sottoposta a controllo contenenti l'indicazione degli uffici e dei soggetti individuati come beneficiari.

In altri termini difetta nell'atto di controllo l'enunciazione del parametro in relazione al quale, con riferimento ai singoli casi specificamente indicati, la delibera regionale è risultata illegittima, tenuto conto che al contrario i ricorrenti asseriscono che la loro posizione "rientra perfettamente tra i canoni che la stessa C.C.A.R.C. ha delineato".

Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, nella parte in cui esso si riferisce alla posizione dei ricorrenti come contemplata dalla delibera di giunta regionale assoggettata a controllo.

Sussistono i motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-sede di Napoli, sez.III,

ACCOGLIE

nei sensi di cui in motivazione il ricorso in epigrafe n.335/1995 e, per l'effetto, pronuncia l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

Le spese del giudizio sono compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 27 aprile 2006.

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

IL CONSIGLIERE

[Handwritten signature]

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

n. 3-0-OTT-2006

(Art. 55, L. 27-4-1983, n. 186)

Il Collaboratore *[Handwritten signature]*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE della CAMPANIA - Sede di Napoli - U.U.S.

Per copia conforme all'originale che si trasmette al *[Handwritten name]* a norma dell'art.87 del regolamento di procedura 17 agosto 1907, n. 642.

3-0-OTT-2006

Il Cancelliere *[Handwritten signature]*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE della CAMPANIA - Sede di Napoli - U.U.S.

del 3-0-OTT-2006 copia conforme alla presente è stata trasmessa al

[Handwritten name]
[Handwritten name]
Regione Campania

a norma dell'art. 87 del regolamento di procedura 17 agosto 1907, n. 642.

Il Collaboratore *[Handwritten signature]*

